

Scuola e genitori “anti-gender”

La questione dell'ideologia gender non è posta da tutti i cattolici ma solo da una minoranza di esponenti dell'ala più conservatrice.

Ecco alcuni consigli di buona prassi e prudenza:

- Inserire il progetto nel POF/PTOF, approvato dal collegio docenti, tutela i / le docenti.
- Far approvare il progetto dai consigli di classe che parteciperanno e comunicarlo ai genitori.
- Se si tratta di attività facoltative pomeridiane, considerare che in alcune scuole, per qualsiasi laboratorio è richiesto il consenso scritto dei genitori. Se invece si tratta di attività da svolgere al mattino, perché inserite in un percorso didattico contro le discriminazioni, gli insegnanti non sono tenuti ad informare i genitori né a fare alcunché, perché si tratta di attività che rientrano nella libertà di insegnamento. Allo stesso modo, non si chiede il permesso per parlare di bullismo in generale o di contrasto al razzismo, o ancora di antimafia.

L'unica richiesta accettabile da parte dei genitori può essere quella di avere una descrizione dettagliata del progetto. Pertanto è consigliabile preparare una scheda specificando da chi è tenuto il corso, quali enti o istituzioni sono coinvolte (esempio: corso da catalogo CE.SE.DI, che si avvale dei formatori del ToPride), di cosa si parlerà e con quali modalità. Al di là di questo, le/i docenti non sono tenuti ad assecondare nessuna richiesta. Azioni quali non firmare il patto di corresponsabilità o mandare una lettera di diffida alla scuola non sono considerate accettabili. Se invece i genitori chiedono un incontro, non si deve averne timore: in quell'occasione andrebbe ribadito il ruolo di educatori contro le discriminazioni.

I docenti possono argomentare chiarendo i seguenti punti:

1) L' articolo 26 della Dichiarazione dei Diritti Umani (citato di continuo, talvolta confondendolo con l'art. 26 della Costituzione) afferma che: "I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli." Nell'articolo suddetto l'espressione “genere di istruzione” si riferisce alla scelta tra istruzione pubblica, privata, confessionale o domestica, non intende affermare che il programma scolastico deve sottostare alle convinzioni dei genitori.

Link: <http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=itn>

A questo proposito si suggerisce di far riflettere sul fatto che, se fosse possibile adeguare i programmi alle convinzioni dei genitori, le famiglie musulmane potrebbero chiedere l'adeguamento dei programmi al Corano, quelle ebraiche alla Torah, e i Testimoni di Geova potrebbero chiedere di vietare i progetti di sensibilizzazione sulla donazione del sangue.

2) I genitori sono liberi di non far partecipare i figli alle attività facoltative, ma non possono interferire su quelle curricolari. Non esiste la possibilità di far uscire il figlio/a dalla lezione di scienze mentre si parla di Darwin, anche se la famiglia è creazionista. Il figlio di neofascisti non è esentato dal seguire la lezione di storia sulla Resistenza e così via.

La scuola pubblica è laica e considera la promozione dell'integrazione e la lotta alle discriminazioni come valore fondamentale alla base dell'educazione civica trasmessa a tutti/e gli/le allievi senza esclusione.

Link: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2fec6734-eff2-413b-aeaf-98b0aa349c1d/Nota_agli_UU_SS_RR_per_POF.pdf

3) I genitori possono candidarsi come rappresentanti dei consigli di classe e di istituto ed esprimere in quella sede le loro opinioni e proposte. Le azioni messe in atto fuori da tale sede quali petizioni, diffide e simili hanno carattere intimidatorio e rappresentano una violazione della libertà di insegnamento.

4) La Corte di Cassazione, con una sentenza a corti riunite (2656/2008) ha stabilito la legittimità da parte della scuola di impartire insegnamenti non conformi alle convinzioni filosofiche, religiose e politiche dei genitori.

Link: http://www.percorsi.giuffre.it/psixsite/Archivio%20Giurisprudenza/Civile/Cass.%20civ.,%20Sez.%20Un.,%20Ord.%205%20febbraio%202008,%20n.2656_doc_psix/Cass.%20civ.,%20Sez.%20Un.,%20Ord.%205%20febbraio%202008,%20n.2656.htm

5) Con l'art. 1, comma 1, della legge 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale e delega per il riordino delle disposizioni legislative e urgenti” (cd. *Buona scuola*), è enunciato il principio della piena autonomia delle istituzioni scolastiche “*per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini*”

La stessa legge afferma inoltre i principi antidiscriminatori e di pari opportunità nell'art. 1, comma 16: “Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013.”

Link: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg> ;

Sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori al nuovo approccio basato sugli studi di genere è dunque previsto nella “Buona Scuola”.

6) Il MIUR ha preso ufficialmente posizione sulla questione gender, difendendo l'operato della scuola. In seguito alle proteste di organizzazioni cattoliche tradizionaliste e alla preoccupazione espressa da dirigenti scolastici ed insegnanti, il 15/9/2015 il MIUR invia agli USR una nota intitolata “Chiarimenti e riferimenti normativi a supporto dell'art. 1 comma 16 legge 107/2015” in cui si spiega che il comma 16 risponde all' “esigenza di dare puntuale attuazione ai principi costituzionali di pari dignità e non discriminazione di cui agli articoli 3,4,29,37,51 nonché a quanto previsto dal diritto europeo che proibisce la discriminazione per ragioni connesse al genere, alla religione, alle convinzioni personali, handicap, età, orientamento sessuale o politico”

Link: <http://www.istruzione.it/allegati/2015/prot1972.pdf>

Per concludere, è importante non lasciarsi intimidire dai metodi di queste famiglie. I docenti che propongono temi di contrasto al bullismo omotransfobico operano in modo assolutamente legittimo.

Un ulteriore documento è il seguente:

Audizione di esperti su *Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione*. Mercoledì 7 Settembre 2016 ore 14:30 alla COMMISSIONE CULTURA della Camera dei Deputati.

In particolare si suggerisce l'ascolto dell'intervento di Lorenzo Bernini (docente di Filosofia Politica, Università di Verona), dal minuto 2:48:30 al minuto 3:04:36

<http://webtv.camera.it/archivio?id=9914&position=0>